

**Atto modificativo della convenzione costitutiva dell’Azienda Speciale Consortile Ovest
Solidale per la gestione associata delle attività di carattere socio-assistenziale e dello Statuto
regolante la stessa**

L’anno DUEMILADICIOTTO addì 17 del mese di dicembre nella sede municipale del Comune di Gussago sono comparsi:

- Petrina Antonio, nato il 3.10.1955, domiciliato per la carica in Berlingo, presso il Palazzo Comunale, il quale interviene nella sua qualità di segretario comunale in forza di delega del Commissario Prefettizio, dott. Nicola Venturo, che si allega alla presente sotto la lettera A), in legale rappresentanza del Comune di Berlingo con sede in Piazza Paolo VI n 2, Cod. Fisc. 00955490172, in esecuzione della deliberazione del Commissario n. 11 del 7.12.2018, immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- Cominassi Gianluca, nato il 5.01.1976, domiciliato per la carica in Castegnato, presso il Palazzo Comunale, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco in legale rappresentanza del Comune di Castegnato con sede in Via Trebeschi n 8, Cod. Fisc. 00841500176, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 11.12.2018;
- Guarneri Giorgio, nato il 13.12.1970, domiciliato per la carica in Caste Mella, presso il Palazzo Comunale, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco in legale rappresentanza del Comune di Castel Mella con sede in Via Marconi 7/b, Cod. Fisc. 00886000173, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 29.11.2018;
- Cingia Paolo, nato il 5.02.1950, domiciliato per la carica in Cellatica, presso il Palazzo Comunale, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco in legale rappresentanza del Comune di Cellatica con sede in Piazza Martiri della Libertà n 9, Cod. Fisc. 80018310179, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 23.11.2018;
- Coccoli Giovanni, nato il 16.10.1972, domiciliato per la carica in Gussago, presso il Palazzo Comunale, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco in legale rappresentanza del Comune di Gussago con sede in Via Peracchia, n. 3, Cod. Fisc. 00945980175, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 28.11.2018;
- Filippi Aurelio, nato il 17.09.1962, domiciliato per la carica in Ome, presso il Palazzo Comunale, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco in legale rappresentanza del Comune di Ome con sede in Piazza Aldo Moro n 2, Cod. Fisc. 00841600174, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 26.11.2018;
- Sarnico Giovanni Battista, nato il 6.02.1971, domiciliato per la carica in Ospitaletto, presso il Palazzo Comunale, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco in legale rappresentanza del Comune di Ospitaletto con sede in Via Monsignor G. Rizzi n 24, Cod. Fisc. 00796430171, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 27.11.2018;
- Benzoni Valerio, nato il 7.07.1983, domiciliato per la carica in Rodengo Saiano, presso il Palazzo Comunale, il quale interviene nella sua qualità di Responsabile dei servizi sociali, in forza di delega del

Commissario Prefettizio, dott. Salvatore Rosario Pasquariello, che si allega alla presente sotto la lettera B), in legale rappresentanza del Comune di Rodengo Saiano con sede in Piazza Vighenzi n 1, Cod. Fisc. 00632150173, in esecuzione della deliberazione del Commissario n. 39 del 3.12.2018, immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

- Spada Damiano, nato il 25.04.1965, domiciliato per la carica in Roncadelle, presso il Palazzo Comunale, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco in legale rappresentanza del Comune di Roncadelle con sede in Via Roma 50, Cod. Fisc. 80018470171, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 28.11.2018, immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- Sisti Roberta, nata il 10.06.1979, domiciliata per la carica in Torbole Casaglia, presso il Palazzo Comunale, la quale interviene nella sua qualità di Sindaco in legale rappresentanza del Comune di Torbole Casaglia con sede in Piazza della Repubblica n 11, Cod. Fisc. 00855080172, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 13.12.2018;
- Pasinetti Renato, nato il 27.12.1963, domiciliato per la carica in Travagliato, presso il Palazzo Comunale, la quale interviene nella sua qualità di Sindaco in legale rappresentanza del Comune di Travagliato con sede in Piazza della Libertà n 4, Cod. Fisc. 00293540175, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 30.11.2018;

PREMESSO CHE, con convenzione del 12.09.2007, i Comuni di Gussago, Rodengo Saiano, Castegnato, Roncadelle, Travagliato, Ospitaletto, Cellatica, Castel Mella, Berlingo, Torbole Casaglia, Ome hanno inteso:

- 1. costituire un'Azienda Speciale Consortile con il fine di provvedere all'esercizio di funzioni socio- assistenziali, e più in generale alla gestione dei servizi alla persona, in particolare agli interventi previsti nel Piano di zona, al servizio Tutela minori soggetti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria e ad eventuali ulteriori funzioni e servizi che i Comuni decideranno di attribuire al nuovo soggetto giuridico;*
- 2. prevedere che tale Azienda proceda a regolare i rapporti con i singoli Enti partecipanti all'Azienda medesima mediante apposito contratto di servizio;*
- 3. individuare nell'Azienda medesima lo strumento che provveda a regolare e definire i rapporti con l'A.S.L e l'Azienda Ospedaliera [ora ATS e ASST n.d.r.] mediante atti finalizzati alla realizzazione di un sistema integrato di servizi socio-sanitari;*

ASSUNTO CHE la volontà di costituire la suddetta Azienda costituisce l'evoluzione di esperienze di gestione associate in materia di servizi socio-assistenziali che da anni caratterizza l'azione dei suindicati Enti;

ATTESO CHE l'iniziativa di costituire l'Azienda in parola si colloca nel più ampio contesto della riforma e della trasformazione degli strumenti d'azione dell'Ente Locale, per come essi sono definiti dal D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" (d'ora in avanti indicato come T.U.E.L.);

POSTO CHE l'Azienda è percepita quale strumento di ottimizzazione dell'efficienza nella erogazione dei

servizi e dunque quale idoneo mezzo attraverso cui sviluppare e potenziare il “Welfare Locale” ed elaborare risposte innovative ai bisogni emergenti ed all’articolazione delle domande che il contesto territoriale di riferimento esprime;

ASSUNTE le istanze politico-istituzionali finalizzate all’affermazione concreta dei valori di solidarietà sociale, dei diritti di cittadinanza per la tutela della salute e promozione del benessere bio-psico-sociale dei diversi soggetti sociali, della tutela delle fasce sociali più deboli;

RIMARCATO CHE la prolungata esperienza di gestione associata ha consentito lo sviluppo di una rete integrata di servizi sul territorio a livello intercomunale;

VERIFICATO CHE anche la legge di riforma dei servizi sociali (L. 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” d’ora in avanti indicata come “Legge quadro dei servizi sociali”) prevede ed auspica all’art. 8, comma 3, lettera a), che i Comuni si associno in ambiti territoriali adeguati per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete, definiti di concerto con la Regione;

CONSIDERATO CHE le profonde e veloci modificazioni sociali in atto, caratterizzate:

- 1. dall’acuirsi di vecchi e nuovi bisogni;*
- 2. dall’emergere di nuovi soggetti sociali;*
- 3. da un sempre più difficile equilibrio tra bisogni e risorse economiche a disposizione;*

CONSIDERATA quindi l’esigenza di procedere ad una complessiva riorganizzazione del sistema dei servizi alla persona e alla famiglia del territorio degli Enti Consorziati, puntando al miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi stessi;

AVVERTITA e condivisa altresì l’esigenza di procedere celermente ad una ricollocazione istituzionale dei servizi socio-assistenziali, che veda i Comuni più direttamente impegnati in un ruolo di:

- 1. indirizzo programmatico generale, come previsto in particolare dall’art. 19 della Legge quadro dei servizi sociali, con lo strumento del Piano di zona;*
- 2. definizione degli interventi;*
- 3. controllo della gestione in termini di qualità dei servizi erogati nei confronti dei cittadini utenti;*
- 4. verifica sulla gestione e razionalizzazione delle risorse umane e finanziarie a disposizione;*

ESPLICITATE le suddette considerazioni, individuato nell’Azienda Speciale Consortile - ex art. 31 del T.U.E.L. - lo strumento ideale per l’esercizio associato delle funzioni sopra indicate nell’ambito territoriale degli Enti Consorziati e di competenza istituzionale degli Enti stessi, ritenuto infatti che - in base alla normativa vigente - sia questo lo strumento più diretto ed efficace che, mantenendo l’esperienza positiva fin qui realizzata di integrazione territoriale, consenta una riorganizzazione dei servizi finalizzata ai seguenti obiettivi:

- 1. maggiore centralità del cittadino utente dei servizi, in termini di flessibilità ed articolazione delle risposte;*

2. *sviluppo attivo del ruolo del Terzo Settore, sia nella gestione che nella progettazione degli interventi, anche sperimentando nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato;*
3. *sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali;*
4. *integrazione e cooperazione tra servizi sociali, servizi sanitari, servizi educativi, servizi per la formazione professionale, per la politica abitativa, per le politiche attive del lavoro e più in generale per lo sviluppo locale;*
5. *mantenimento e qualificazione dell'integrazione socio-sanitaria in un'ottica di servizio globale alla persona, con particolare riferimento alle fasce più marginali;*
6. *consolidamento dell'integrazione territoriale a livello intercomunale per evitare duplicazioni ed ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervenire ad una omogenea diffusione dei servizi e delle attività, con particolare riferimento al loro potenziamento nei Comuni di minori dimensioni demografiche;*
7. *sviluppo dell'informazione e della partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte dei cittadini utenti e delle loro associazioni;*
8. *attivazione e consolidamento delle forme di equa contribuzione da parte degli utenti alle spese gestionali dei singoli servizi;*

RILEVATO che, in seguito, con delibera dell'Assemblea dell'Azienda Speciale del 5.11.2018, gli Enti Consorziati si sono determinati ad approvare alcune limitate modifiche all'atto costitutivo e allo statuto, per le seguenti ragioni:

(i) innanzitutto si è reso necessario chiarire l'esatta natura dell'ente a fronte di alcune incertezze sorte a far data dalla costituzione a seguito di avvicendamenti normativi e giurisprudenziali: in primo luogo la Legge del 23 dicembre 2009 n. 191 che ha soppresso i consorzi di funzione; più recentemente, la Legge 11 dicembre 2016 n. 106, che all' art. 1 comma 456 ha invece stabilito che *“in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e) , della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , i consorzi di cui all'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere costituiti tra gli enti locali al fine della gestione associata dei servizi sociali assicurando comunque risparmi di spesa”*; infine le pronunce dei giudici amministrativi in ordine alla natura delle Aziende Speciali. Al riguardo, rilevato che l'ordinamento vigente consente la costituzione (e il mantenimento) dei consorzi al fine della gestione associata dei servizi sociali, visto il nuovo *favor* riconosciuto dall'ordinamento all'Azienda Speciale quale strumento per l'erogazione di servizi pubblici, gli Enti Consorziati intendono confermare la natura del soggetto giuridico quale *“Azienda speciale consortile”* apportando all'Atto Costitutivo e allo Statuto le limitate modifiche necessarie a chiarire che l'Azienda deve ritenersi disciplinata al contempo dalle previsioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 267/2000 e all'art 114 del medesimo Testo Unico, trattandosi pertanto di ente pubblico non economico strumentale degli enti locali aderenti, dotato di personalità giuridica (Azienda speciale) e assoggettato alla disciplina pubblicistica applicabile ai consorzi tra enti locali il cui scopo sociale è la gestione di servizi sociali (e non già l'esercizio di funzioni programmatiche delle politiche sociali che restano di competenza degli Enti Consorziati);

(ii) in secondo luogo gli Enti hanno ritenuto opportuno verificare gli scopi e le attività svolte dall'Azienda, prevedendo e disciplinando una sempre maggiore integrazione tra i servizi svolti dagli Enti consorziati, anche al fine di realizzare sinergie tra competenze e professionalità che assicurino al contempo qualità ed economicità nell'erogazione dei servizi agli utenti;

(iii) in terzo luogo, alla luce di esigenze operative manifestatesi nel concreto svolgimento dell'ormai decennale attività dell'Azienda ed al fine di una più efficace gestione della stessa, secondo un modello più coerente con la natura dell'Azienda Speciale e rispettoso dell'autonomia dell'ente rispetto ai soggetti consorziati, si è ritenuto necessario rivedere il modello gestionale sin ora adottato, al fine di dotare l'Azienda di una *governance* altra da quella prevista dall'Accordo di programma per l'attuazione del Piano di Zona dell'ambito territoriale del Distretto socio-sanitario n. 2, Brescia Ovest (Assemblea dei Sindaci e Ufficio di Piano); anche prevedendo espressamente che l'Azienda proceda a regolare i rapporti con i singoli Enti consorziati nell'ambito dell'Accordo di programma oppure mediante apposito contratto di servizio stipulato tra l'Azienda e ogni singolo Ente; quanto all'efficacia delle modifiche della *governance* aziendale, gli Enti Consorziati hanno stabilito che gli amministratori in carica dovranno intendersi automaticamente cessati a seguito dell'approvazione delle modifiche statutarie, e che, tuttavia, la predetta cessazione avrà effetto solo dal momento in cui il consiglio di amministrazione verrà ricostituito;

DATO ATTO che le proposte di modifica di cui alla citata deliberazione assembleare, come allegata a questo atto, sono state preventivamente sottoposte all'approvazione dei Consigli Comunali dei singoli Enti aderenti;

DATO ALTRESI' ATTO che con propria delibera in data odierna l'Assemblea dell'Azienda ha preso atto dell'approvazione da parte di tutti i Consigli Comunali degli Enti di cui sopra delle proposte di modifica sopra citate e ha deliberato di procedere alla stipula del formale atto finalizzato alla recezione delle modifiche stesse;

TUTTO CIÒ PREMESSO

da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1) In conseguenza di quanto formalizzato con il presente atto, vengono modificati secondo il testo proposto dall'Assemblea dell'Azienda Speciale Consortile nella citata riunione del giorno 5.11.2018 ed approvato dai Consigli Comunali dei singoli Enti la convenzione e lo Statuto alla stessa allegato disciplinanti la vita dell'Azienda.

Art. 2) Gli amministratori in carica alla data odierna devono intendersi automaticamente cessati; tuttavia, la predetta cessazione avrà effetto solo dal momento in cui il consiglio di amministrazione verrà ricostituito.

Art. 3) La Convenzione, nella sua nuova versione già approvata, unitamente allo Statuto debitamente modificato alla stessa allegato, dai Consigli Comunali dei singoli Enti, viene qui di seguito integralmente riportata:

“Art. 1 - Costituzione

1. Con la presente convenzione, in virtù degli artt. 31 e 114 del D.Lgs. n. 267/2000, i Comuni di Gussago, Rodengo Saiano, Castegnato, Roncadelle, Travagliato, Ospitaletto, Cellatica, Castelmella, Berlingo, Torbole Casaglia, Ome costituiscono una Azienda Speciale Consortile denominata OVEST SOLIDALE - Azienda Speciale Consortile per l'esercizio di servizi socio-assistenziali, e più in generale per la gestione integrata degli interventi previsti nel Piano di zona, del servizio Tutela minori soggetti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria e di eventuali ulteriori servizi che i Comuni decideranno di attribuire al nuovo soggetto giuridico. L'adesione deve essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni Consorziati su conforme proposta deliberata dall'Assemblea Consortile.
2. L'Azienda è un ente pubblico non economico strumentale degli enti locali aderenti ed è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto approvato dagli organi consiliari degli Enti aderenti.

Art. 2 - Scopo

1. Scopo dell'Azienda è la gestione associata di servizi socio-assistenziali, ed in particolare la gestione dei servizi previsti nel Piano di zona, del servizio Tutela minori soggetti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria e di ogni altra funzione o servizio che gli Enti consorziati decideranno successivamente di conferire al nuovo soggetto in relazione alle attività di competenza istituzionale. Nell'esercizio della propria attività l'Azienda persegue l'obiettivo della ottimizzazione delle risorse ed il perseguimento di risparmi di spesa.
2. Il servizio istituzionale facente capo all'Azienda è diffuso nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti Consorziati e viene esercitato nelle seguenti distinte aree:
 - a) Anziani
 - b) Area emarginazione – povertà – dipendenze
 - c) Politiche Abitative
 - d) Disabili
 - e) Minori – Famiglia - Giovani
 - f) Immigrazione
 - g) Segretariato sociale
 - h) Politiche attive del lavoro - Servizio di Integrazione Lavorativa.
3. Il suddetto elenco deve intendersi a carattere indicativo, in quanto gli organi dell'Azienda hanno la facoltà di articolare l'organizzazione dei servizi secondo criteri di classificazione anche diversi da quelli elencati.
4. L'Azienda può inoltre svolgere attività di consulenza e di collaborazione con Enti pubblici o privati che operano in campo sociale ed assistenziale e di integrazione sanitaria, nonché - a richiesta degli Enti interessati - specifici servizi socio-assistenziali aggiuntivi mediante stipulazione di specifici accordi, determinanti anche il corrispettivo delle prestazioni concordate.

5. Gli enti aderenti possono conferire ulteriori servizi di propria competenza, integrando lo statuto.
6. Per il migliore svolgimento di ulteriori attività, l'Azienda può provvedere ad articolare la propria organizzazione in apposite divisioni, costituite sulla base del principio della omogeneità e della coerenza funzionale in rapporto alle caratteristiche delle attività svolte.
7. Al momento dell'eventuale attivazione di ciascuna delle divisioni, con atto successivo l'Assemblea determina le finalità e gli obiettivi specifici di ciascuna di esse e le particolari modalità di gestione e finanziamento delle attività.
8. Per una più completa e precisa individuazione dello scopo, delle attività e delle finalità dell'azienda, gli Enti costituenti fanno espresso riferimento all'art.3 dello Statuto.

Art. 3 - Obiettivi

1. La gestione dei servizi e delle attività sono finalizzati ai seguenti obiettivi:
 - a) maggiore centralità del cittadino utente dei servizi, in termini di flessibilità ed articolazione delle risposte;
 - b) sviluppo attivo del ruolo del Terzo Settore, sia nella gestione che nella progettazione degli interventi, anche sperimentando nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato con particolare riferimento agli Enti gestori di servizi ed interventi rientranti nella programmazione zonale;
 - c) sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali;
 - d) integrazione e cooperazione tra servizi sociali, servizi sanitari, servizi educativi, servizi per la formazione professionale, per le politiche attive del lavoro e più in generale per lo sviluppo locale;
 - e) consolidamento dell'integrazione territoriale per evitare duplicazioni, ottimizzare le risorse finanziarie ed umane e pervenire ad una omogenea diffusione dei servizi e delle attività, con particolare riferimento al loro potenziamento nei Comuni di minori dimensioni demografiche;
 - f) sviluppo dell'informazione e della partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte dei cittadini utenti e delle loro associazioni;
 - g) attivazione, in modo graduale, di forme di equa contribuzione da parte degli utenti alle spese gestionali dei singoli servizi, uniformi a livello distrettuale.
2. La programmazione e la gestione dei servizi sono oggetto di confronto e di verifica con le organizzazioni sindacali, ai sensi della normativa nel tempo in vigore.

Art. 4 - Sede e durata

1. La sede legale dell'Azienda è in Gussago.
2. L'Azienda ha la durata di anni 50 (cinquanta), dalla data di stipula della presente convenzione.
3. Al termine finale l'Azienda, salvo quanto di seguito indicato, è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dallo Statuto.

4. È facoltà degli Enti Consorziati prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabiliti con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi competenti secondo la legislazione al tempo vigente.
5. La proroga è efficace a condizione che gli atti deliberativi di cui al comma precedente siano adottati e resi esecutivi prima che inizi il decorso degli ultimi sei mesi antecedenti al termine di durata di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 5 - Recesso

1. È consentito agli Enti Consorziati di recedere con le forme e secondo le modalità previste dalla presente Convenzione e dallo Statuto.
2. Il recesso non può essere esercitato prima che sia trascorso un triennio dall'ingresso dell'Ente nell'Azienda.
3. Nei confronti dell'Ente recedente si applicano i criteri fissati nell'Art.14 dello Statuto.

Art. 6 - Scioglimento

1. L'Azienda, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento per effetto di deliberazione dell'Assemblea Consortile.
2. Forme e modalità relative allo scioglimento ed alla conseguente liquidazione del patrimonio sono previste all'Art.15 dello Statuto.

Art. 7 - Organi dell'Azienda

1. Gli Organi dell'Azienda sono:
 - l'Assemblea Consortile;
 - il Consiglio di amministrazione;
 - il Presidente del Consiglio di amministrazione;
 - il Direttore;
 - il Revisore dei Conti.
2. Gli Organi dell'Azienda operano in stretta correlazione con gli organismi previsti dall'Accordo di programma per l'attuazione del Piano di Zona dell'ambito territoriale del Distretto socio-sanitario n. 2, Brescia Ovest (Assemblea dei Sindaci e Ufficio di Piano) ai quali competono le scelte e la definizione delle linee programmatiche delle politiche sociali del distretto.
3. La nomina, la composizione ed il funzionamento degli organi, nonché le rispettive competenze e/o attribuzioni, sono disciplinati dallo Statuto.

Art. 8 - Capitale di dotazione al momento della costituzione

1. I Comuni Consorziati, con la sottoscrizione della convenzione, hanno conferito le quote di loro competenza, per un ammontare complessivo di **euro 5.500,00** (euro cinquemilamilacinquecento/00) suddivise in undici parti uguali per ciascun Comune.
2. Danno atto, pertanto, gli Enti costituenti che il capitale di dotazione iniziale dell'Azienda ammonta a complessivi **euro 5.500,00** (euro cinquemilamilacinquecento/00).

Art. 9 - Quote di partecipazione al voto assembleare

1. Ogni Ente è rappresentato nell'Assemblea consortile dal proprio legale rappresentante o dall'Assessore delegato, preferibilmente in via permanente.
2. Ai Comuni Consorziati sono attribuiti complessivamente 11 voti assembleari uno per ogni Comune.

Art. 10 - Atti soggetti all'approvazione degli Enti Consorziati

1. Le proposte di deliberazione inerenti agli argomenti sotto indicati, dopo la loro adozione ad opera degli organi competenti dell'Azienda, devono essere sottoposte all'approvazione dei singoli Enti Consorziati:
 - le modifiche allo Statuto dell'Azienda;
 - lo scioglimento dell'Azienda;
 - le modifiche alla presente Convenzione.
2. Le deliberazioni degli Enti Consorziati devono essere assunte con atto dei rispettivi Consigli nel termine di 60 giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione.

Art. 11 - Atti fondamentali dell'Azienda

1. Sono considerati atti fondamentali dell'Azienda le deliberazioni approvate dall'Assemblea Consortile concernenti:
 - il Bilancio di previsione pluriennale e annuale, il Rendiconto di Gestione e il Bilancio d'esercizio, unitamente alle relazioni ad essi allegate;
 - la disciplina delle tariffe poste a carico dell'utenza;
 - le convenzioni con le istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e altri Enti Pubblici;
 - la sede dell'Azienda;
 - la previsione di assunzione di mutui;
 - i Regolamenti di competenza dell'Assemblea;
 - gli acquisti e le alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobili e le relative permutate;
 - il Bilancio Sociale

2. A norma dell'art.31, comma 3, del D.Lgs n.267/2000, gli atti di cui sopra sono trasmessi a ciascun Ente Consorziato entro 10 giorni dalla loro approvazione formale per la presa d'atto.

Art. 12 - Mezzi finanziari

1. Le entrate dell'Azienda sono costituite da:
 - conferimenti di capitale da parte degli Enti Consorziati;
 - contributi degli Enti Consorziati come definiti all'Art.15.
 - contributi dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti Pubblici o da enti o soggetti privati;
 - contributi a specifica destinazione;
 - proventi derivanti da tariffe determinate per servizi o prestazioni a totale o parziale carico dell'utenza o di altri soggetti acquirenti;
 - prestiti o accensioni di mutui.
2. Per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, all'Azienda si applicano le norme dettate per le Aziende Speciali.

Art. 13 - Il personale

1. L'Azienda è dotata di una propria dotazione organica e di propri regolamenti d'organizzazione.
2. Il personale necessario al funzionamento dell'Azienda può essere reperito anche presso gli Enti Consorziati, nelle forme e secondo le modalità previste dalla normativa nel tempo in vigore.
3. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 2, le carenze di organico sono coperte con accessi dall'esterno, attraverso le procedure previste dalle leggi vigenti.
4. L'Azienda può avvalersi di collaborazioni esterne, nel rispetto della vigente normativa, da instaurare con apposito disciplinare. Per tali forme di collaborazione, l'Azienda può avvalersi di tecnici, liberi professionisti, personale specializzato o di personale dipendente da altri Enti Pubblici, nel rispetto della vigente normativa, previa acquisizione di *curricula* che dimostrino la professionalità e le capacità richieste.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo in materia di personale dipendente e collaborazioni esterne, è fatto richiamo alle norme dettate dallo Statuto.

Art. 14 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Azienda consortile è costituito dai beni mobili ed immobili che verranno acquistati o realizzati in proprio dall'Ente, nonché dai beni mobili ed immobili oggetto di donazione e di conferimento.

Art. 15 - Modalità di finanziamento (parte corrente)

1. I Comuni Consorziati provvedono alla copertura dei costi di gestione aziendale derivanti dall'attività corrente dell'Azienda, al netto del contributo del F.N.P.S., del F.S.R., o al contributi pubblici e privati, erogando un contributo determinato in base a criteri definiti dall'Assemblea.
2. La copertura dei costi afferenti l'erogazione dei servizi relativi alle attività conferite è sostenuta direttamente dall'Ente o dagli Enti conferenti.
3. L'Assemblea Consortile può stabilire l'utilizzo di criteri misti di finanziamento per particolari tipologie di servizi.
4. Le modalità ed i termini del pagamento sono precisati in apposito Accordo di programma stipulato tra l'Azienda e gli Enti conferenti (anche con il coinvolgimento della competente ATS) oppure nei contratti di servizio stipulati tra l'Azienda e ogni singolo Ente conferente.
5. L'Azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, di efficienza e di economicità e deve garantire il pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggior utilità sociale nell'ambito delle finalità statutarie.

Art. 16 - Rapporti con gli Enti aderenti e con altri Enti Pubblici e soggetti privati

1. I rapporti con i singoli Enti Locali Consorziati saranno regolati in apposito Accordo di programma stipulato tra l'Azienda e gli Enti conferenti (anche con il coinvolgimento della competente ATS) oppure nei contratti di servizio stipulati tra l'Azienda e ogni singolo Ente conferente.
2. L'Azienda, per l'espletamento del servizio cui è preposta, può attivare collaborazioni con il Servizio Sanitario Nazionale, altri Enti Pubblici e soggetti privati. Tali rapporti verranno disciplinati con accordi appositi.

Art. 17 - Statuto

L'Azienda è regolata e disciplinata dallo Statuto già approvato dai Consigli Comunali dei singoli Comuni costituenti che letto ai comparenti, sottoscritto dagli stessi e da me segretario rogante, qui si allega sotto la lettera A formandone parte integrante e sostanziale.

Art. 18 - Entrata in vigore

La presente Convenzione e l'allegato Statuto, approvati dai competenti Organi degli Enti costituenti, entrano in vigore dopo la firma degli stessi da parte dei rappresentanti degli Enti medesimi”.

Letto, firmato e sottoscritto.

Petrina Antonio

Cominassi Gianluca

Guarneri Giorgio

Cingia Paolo

Coccoli Giovanni

Filippi Aurelio

Sarnico Giovanni Battista

Benzoni Valerio

Spada Damiano

Sisti Roberta

Pasinetti Renato

Rep. n. del 17.12.2018

AUTENTICA DI FIRME

L'anno 2018 (duemiladiciotto), addì 17 (diciassette) del mese di dicembre in Gussago, presso la sede Comunale, io sottoscritta, dott.ssa Laura Cortesi, nella mia qualità di Segretario Comunale presso il Comune di Gussago, certifico, ai sensi degli artt.21 e 30 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, che i sottoscrittori, come sopra identificati, persone della cui identità io Segretario Generale sono certa, hanno firmato l'atto con l'annesso Statuto "Allegato A" alla mia presenza.

Il Segretario Generale dott.ssa Cortesi Laura

Statuto Azienda Speciale Consortile
per la gestione associata delle attività di carattere socio-assistenziale

Art. 1 - Costituzione

1. Fra i Comuni di Gussago, Rodengo Saiano, Castegnato, Roncadelle, Travagliato, Ospitaletto, Cellatica, Castel Mella, Berlingo, Torbole Casaglia, Ome, ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 114 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e sulla base della convenzione approvata dagli Enti sopra elencati, è costituita un'Azienda Speciale Consortile **denominata OVEST SOLIDALE** - Azienda Speciale Consortile (detta nel seguito, per brevità, Azienda) per l'esercizio di attività e servizi come definiti al successivo art. 3.
2. L'Azienda è ente pubblico non economico strumentale degli Enti Locali aderenti, indicati al comma 1, ed è dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale.
3. Il funzionamento dell'Azienda è disciplinato dal presente Statuto.

Art. 2 - Sede

1. La sede legale dell'Azienda è in Gussago.
2. Con deliberazione dell'Assemblea Consortile possono essere istituite sedi operative in località diverse.
3. L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all'Azienda può essere dislocata in sedi diverse, in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta di servizi sul territorio degli Enti Consorziati.

Art. 3 - Scopo e finalità

1. Scopo dell'Azienda è la gestione associata di servizi socio-assistenziali, in particolare di quelle previste nel Piano di zona, la gestione del servizio Tutela minori soggetti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e di tutti i servizi socio assistenziali che gli Enti consorziati definiranno di conferire con successiva decisione, ai sensi del presente statuto mediante:
 - a. la gestione dei servizi alla persona e alla famiglia, in relazione alle attività di competenza istituzionale degli Enti consorziati, ivi compresi interventi di formazione e orientamento concernenti le attività dell'azienda o aventi finalità di promozione sociale dei diritti di cittadinanza e inclusione sociale;
 - b. l'esercizio di attività di programmazione e pianificazione dei servizi di supporto di iniziative di ricerca, studio e analisi dei bisogni e delle dinamiche sociali del territorio;
 - c. la gestione di fondi e finanziamenti finalizzati all'attuazione della programmazione zonale e alla realizzazione di iniziative finanziate da fondi finalizzati;

d. la ricerca di un percorso che porti a raggiungere, attraverso il governo unitario delle risorse, l'obiettivo dell'efficace integrazione e unitarietà delle attività socio-assistenziali e socio-sanitarie. Nell'esercizio della propria attività l'Azienda persegue l'obiettivo della ottimizzazione delle risorse ed il perseguimento di risparmi di spesa.

2. I servizi istituzionali facenti capo all'Azienda sono diffusi ed erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti Consorziati e degli Enti che li acquistano e sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della cittadinanza, e in particolare:

- Anziani;
- Area emarginazione – povertà – dipendenze;
- Politiche abitative;
- Disabili;
- Minori – Famiglia - Giovani;
- Immigrazione;
- Segretariato sociale
- Politiche attive del lavoro - Servizio di Integrazione Lavorativa.

3. Il suddetto elenco è puramente indicativo, in quanto gli organi dell'Azienda hanno facoltà di articolare l'organizzazione dei servizi secondo criteri di classificazione anche diversi da quelli indicati, sia allo scopo di riconfigurare lo schema d'offerta di prestazioni in rapporto a principi di ottimizzazione produttiva, sia per tener conto del mutare delle condizioni di bisogno della cittadinanza. Variazioni nella definizione delle fasce d'utenza possono inoltre essere giustificate da fenomeni attinenti le dinamiche demografiche.

4. Con deliberazione dell'Assemblea Consortile sono dettagliatamente determinati, all'interno delle suindicate aree, i servizi e le attività conferite.

5. Il conferimento di attività e servizi da parte degli Enti consorziati viene regolato alla luce delle determinazioni assunte nell'ambito di un Accordo di programma stipulato tra l'Azienda e gli Enti (anche con il coinvolgimento della competente ATS) oppure secondo quanto previsto da specifici contratti di servizio sottoscritti dall'Azienda con ciascun Ente conferente sulla base di uno schema tipo approvato dall'Assemblea Consortile.

6. L'Azienda può inoltre svolgere, in misura non prevalente, la propria attività a favore di soggetti pubblici o privati che operano in campo sociale, assistenziale, educativo, formativo e socio-sanitario nonché fornire specifici servizi aggiuntivi rispetto a quelli conferiti ai sensi del comma 2.

7. La gestione dei servizi e delle attività è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a. Attivare le priorità e le scelte di pianificazione zonale dei servizi sociali previste dalla L. 328/2000 e dalla L.R. 3/2008 e s.m.i. attraverso la gestione del Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS), del Fondo Sociale Regionale e dei finanziamenti messi a disposizione dai Comuni;

- b. Definire tutti gli atti di programmazione e attuazione dei servizi e di interventi di natura socio-assistenziale per il territorio dei Comuni aderenti ad esclusione di quelli di competenza dell'Assemblea Distrettuale;
 - c. Strutturare una Rete Integrata di servizi e razionalizzare, su base territoriale, la loro erogazione al fine di potenziare e migliorare qualitativamente la capacità di affrontare i bisogni da parte degli enti aderenti in forma associata;
 - d. Sviluppare un approccio orientato all'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici degli interventi socio assistenziali e socio sanitari integrati;
 - e. Sviluppare l'integrazione di approcci specialistici e di base volta a realizzare economie di gestione e miglioramenti nella qualità dei percorsi assistenziali, educativi, di ricerca del benessere e dell'inclusione sociale;
 - f. Creare un ambito di produzione spiccatamente orientato all'ottimizzazione e contestuale definizione di regole di formazione della strategia e della volontà politica aziendale che considerino prioritarie le pratiche della rappresentanza e del controllo democratico;
 - g. Determinare meccanismi di funzionamento "orientati al soddisfacimento dei bisogni " mantenendo la centralità della persona/famiglia/utente dei servizi e promuovendo lo sviluppo di interventi nei confronti delle nuove forme di bisogno sociale;
 - h. Approfondire i processi di integrazione e cooperazione tra servizi sociali ed altri servizi quali i servizi educativi, i servizi per le politiche attive del lavoro, la politica abitativa e in generale i servizi volti a favorire lo sviluppo locale;
 - i. Mantenere e qualificare l'integrazione socio-sanitaria in un'ottica di servizio globale alla persona, con particolare riferimento alle fasce più marginali;
 - j. Consolidare l'integrazione territoriale a livello intercomunale, per evitare duplicazioni, ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervenire ad una omogenea diffusione dei servizi e delle attività, con particolare riferimento ai comuni di minore dimensione demografica;
 - k. Sviluppare l'informazione e la partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte degli utenti e delle loro associazioni;
 - l. Attivare e consolidare le forme di equa contribuzione da parte degli utenti alle spese gestionali dei singoli servizi che tendano ad essere uniformi su base distrettuale;
 - m. Sviluppare attivamente il ruolo del Terzo Settore, sia nella gestione che nella progettazione degli interventi, anche sperimentando nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato, con particolare riferimento agli enti gestori di servizi ed interventi rientranti nella programmazione zonale.
8. Gli enti aderenti possono conferire ulteriori servizi di propria competenza, integrando eventualmente il presente statuto, qualora ritengano opportuno gestire tali servizi a livello sovracomunale.

9. Per il migliore svolgimento di ulteriori attività, l'Azienda può provvedere ad articolare la propria organizzazione in apposite divisioni, costituite sulla base del principio della omogeneità e della coerenza funzionale in rapporto alle caratteristiche delle attività svolte.
10. Al momento dell'eventuale attivazione di ciascuna delle divisioni di cui al presente articolo, con atto successivo l'Assemblea determina le finalità e gli obiettivi specifici di ciascuna di esse e le particolari modalità di gestione e finanziamento delle attività.

Art. 4 - Gestione dei servizi

1. L'Azienda esercita la gestione dei servizi di cui all'articolo precedente in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa e, tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche, anche attraverso acquisto di servizi e prestazioni, nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamenti, o tramite la partecipazione ad istituzioni non lucrative o ancora attraverso la concessione di servizi non istituzionali a terzi.
2. L'Azienda può accedere pure, nella gestione dei servizi, in via sussidiaria e non suppletiva, a rapporti di volontariato individuale e/o associativo, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.
3. L'Azienda è abilitata a gestire, su delega ed in base ad apposita convenzione, anche i servizi sociali a carattere istituzionale di competenza dei singoli Enti Consorziati.
4. L'Azienda può partecipare ad Enti, Società, Associazioni e Cooperative Sociali ai sensi delle vigenti norme.

Art. 5 - Durata

1. L'Azienda ha la durata di anni 50 (cinquanta), dalla data di stipula della convenzione costitutiva.
2. Al termine finale, l'Azienda, salvo quanto di seguito indicato, è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dagli articoli seguenti.
3. È facoltà degli Enti Consorziati prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabiliti con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi competenti secondo la legislazione al tempo vigente.
4. La proroga è efficace a condizione che gli atti deliberativi di cui al comma precedente siano adottati ed esecutivi prima che inizi il decorso degli ultimi sei mesi antecedenti al termine di durata di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 6 - Modalità di partecipazione

1. Il modello di partecipazione e rappresentanza adottato per l'Azienda si sostanzia nell'attribuzione a ciascun Comune di un voto.

Art. 7 - Diritti dei partecipanti

1. Ciascun Ente conferente ha diritto a partecipare alla vita aziendale. La partecipazione si esplica attraverso:
 - a. la partecipazione all'Assemblea Consortile, con diritto a concorrere nella formazione della volontà collegiale attraverso il voto, secondo le modalità indicate al successivo Art.10;
 - b. il recupero degli investimenti capitalizzati, in caso di recesso, sulla base delle quote inerenti i relativi conferimenti , al netto della quota parte delle eventuali perdite iscritte a bilancio;
 - c. la partecipazione al riparto liquidatorio, all'atto dell'estinzione dell'Azienda, proporzionato ai voti assembleari.

Art. 8 - Partecipazione alla vita sociale

1. Ciascun Ente Consorziato è rappresentato in Assemblea dal proprio legale rappresentante o dall'Assessore delegato, preferibilmente in via permanente.
2. Gli Enti Consorziati sono tenuti a partecipare attivamente alla vita aziendale ed a concorrere alla formazione degli indirizzi strategici dell'Azienda e alla nomina e revoca degli organismi della medesima.
3. Gli Enti Consorziati sono tenuti ad esercitare il controllo sull'operato dell'Azienda ed a verificare la rispondenza dell'azione alle finalità per cui essa è costituita.
4. Gli Enti Consorziati debbono, inoltre, concorrere al finanziamento corrente dell'Azienda erogando alla stessa un contributo determinato sulla base dei criteri di cui al successivo Art. 12.
5. Gli Enti Consorziati possono, infine, anche su base libera e volontaria, partecipare ai processi di investimento proposti dagli organi competenti.

Art. 9 - Capitale di dotazione iniziale

1. All'atto della costituzione i Comuni Consorziati hanno provveduto al conferimento delle quote di loro competenza per un ammontare complessivo di **euro 5500,00** (cinquemilacinquecento).

Art. 10 - Criteri di partecipazione al voto assembleare

1. Ogni Ente è rappresentato nell'Assemblea Consortile dal proprio legale rappresentante o dall'Assessore delegato, preferibilmente in via permanente.
2. Ogni Comune consorziato ha diritto a un voto.

Art. 11 - Partecipazione e astensione obbligatoria dal voto assembleare

1. Gli Enti che non abbiano conferito i servizi oggetto di una particolare decisione assembleare sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi in occasione del voto che a tale decisione è riferito.
2. Parimenti, la quota degli Enti tenuti all'astensione obbligatoria viene dedotta ai fini del calcolo del quorum necessario per la validità della votazione.

3. Per i servizi gestiti dall'Azienda che non derivano da conferimenti diretti da parte degli Enti consorziati, il voto assembleare è espresso con le modalità di cui al precedente art.10.

Art. 12 - Criteri di partecipazione alla spesa

1. I Comuni Consorziati provvedono alla copertura dei costi di gestione aziendale derivanti dall'attività corrente dell'Azienda, erogando un contributo determinato in base a criteri definiti dall'Assemblea che tengono conto del peso demografico e/o del livello di fruizione dei servizi così come meglio specificato nell'Accordo di programma per l'attuazione del Piano di Zona dell'ambito territoriale del Distretto socio-sanitario n. 2, Brescia Ovest; oppure nel contratto di servizio sottoscritto dall'Azienda con ciascun Ente conferente.
2. La copertura dei costi afferenti l'erogazione dei servizi relativi alle attività conferite è sostenuta direttamente dall'Ente o dagli di Enti conferenti.
3. L'Azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, di efficienza e di economicità e deve garantire il pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggior utilità sociale nell'ambito delle finalità statutarie.

Art. 13 - Cessione di servizi e prestazioni a soggetti terzi

1. L'Azienda ha facoltà di vendere prestazioni e servizi a tariffe libere a privati cittadini o a soggetti pubblici e privati, ivi compresi Enti Locali non consorziati, nella misura in cui la produzione di tali servizi non divenga prevalente sull'attività istituzionale e comunque non incida negativamente sulla erogazione dei servizi ai Comuni aderenti.

Art. 14 - Recesso

1. È consentito il recesso degli Enti Consorziati con le forme e secondo le modalità previste dai commi seguenti.
2. Il recesso non può essere esercitato prima che sia trascorso un triennio dall'ingresso dell'Ente nell'Azienda.
3. Il recesso deve essere notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Presidente dell'Assemblea Consortile, entro il 30 giugno di ciascun anno utile. Il recesso diventa operante dalle ore zero del 1° gennaio successivo all'espletamento della relativa procedura.
4. Tutti gli atti relativi al recesso debbono essere acquisiti dall'Assemblea Consortile, attraverso apposita presa d'atto di cui è informato il Consiglio di amministrazione.
4. Per la liquidazione della quota di capitale conseguita con mezzi propri dell'Azienda di pertinenza dell'Ente che recede, si applicano i criteri di cui all'Art.15, comma 2.

4. Nel caso di recesso di un singolo Ente la liquidazione della quota di capitale eventualmente spettante sulla base degli effettivi conferimenti effettuati dall'Ente recedente avviene al netto della quota parte di competenza di eventuali perdite scritte a bilancio al momento del recesso.
4. Il patrimonio conferito nell'Azienda dal Comune recedente, ai sensi dell'Art.6, viene ripartito in ragione delle quote rappresentate.

Art. 15 - Scioglimento

1. L'Azienda, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento per effetto di deliberazione dell'Assemblea Consortile.
2. In ogni caso il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell'Azienda viene ripartito tra i singoli Enti in ragione della quota uguale per ogni Comune.

Art. 16 - Organi dell'Azienda

1. Gli Organi dell'Azienda sono:
 - l'Assemblea Consortile;
 - il Consiglio di amministrazione;
 - il Presidente del Consiglio di amministrazione;
 - il Direttore;
 - il Revisore dei Conti.
2. Gli Organi dell'Azienda operano in stretta correlazione con gli organismi previsti dall'Accordo di programma per l'attuazione del Piano di Zona dell'ambito territoriale del Distretto socio-sanitario n. 2, Brescia Ovest (Assemblea dei Sindaci e Ufficio di Piano) ai quali competono le scelte e la definizione delle linee programmatiche delle politiche sociali del distretto.
3. La nomina, la composizione ed il funzionamento degli organi, nonché le rispettive competenze e/o attribuzioni, sono disciplinati dal presente Statuto.

Art. 17 - L'Assemblea Consortile

1. L'Assemblea Consortile è organo di indirizzo, di controllo politico-amministrativo e di raccordo con gli Enti Consorziati. Essa è composta dal legale rappresentante di ciascun Ente Consorziato o da Assessori delegati, preferibilmente in via permanente.
2. A ciascun rappresentante degli Enti Soci è assegnato un voto come fissati nel precedente Art. 10 o in eventuali successivi atti d'aggiornamento.
3. Gli Enti nominano il loro rappresentante in seno all'Assemblea Consortile, sia esso il legale rappresentante o Assessore delegato, ed effettuano le nomine degli eventuali sostituti.

4. La delega da parte del legale rappresentante deve essere rilasciata per iscritto ed a tempo indeterminato ed ha efficacia fino ad espressa revoca.
5. In caso di cessazione del legale rappresentante dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all'Assemblea Consortile spetta al soggetto che, in base alla legge ed allo Statuto dell'Ente Consorziato, ha attribuita la funzione vicaria.
6. I delegati del legale rappresentante possono essere revocati. La surroga deve essere immediata, senza soluzione di continuità rappresentativa dell'Ente Consorziato.
7. I membri dell'Assemblea Consortile sono domiciliati, a tutti gli effetti, presso la sede del Comune di appartenenza.
8. La partecipazione all'Assemblea consortile è a titolo gratuito.
9. L'Assemblea Consortile è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.

Art. 18- Attribuzioni

1. L'Assemblea Consortile rappresenta unitariamente gli Enti Consorziati e, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, determina l'indirizzo amministrativo dell'Azienda, ne verifica l'attuazione ed esercita i poteri di controllo sulla gestione dell'Ente.
2. Sono attribuite all'Assemblea competenze relative all'adozione dei seguenti atti:
 - a) elegge, nel proprio seno, nella prima riunione, a maggioranza assoluta dei propri membri, il Presidente;
 - b) determina il numero compreso tra tre e cinque dei componenti del Consiglio di Amministrazione; elegge il Presidente e i membri del Consiglio di amministrazione, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto;
 - c) determina lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la revoca dei singoli membri nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto;
 - d) nomina il Revisore dei Conti e stabilisce la relativa indennità;
 - e) stabilisce le indennità dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - f) conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, determina gli indirizzi strategici dell'Azienda, cui il Consiglio di amministrazione dovrà attenersi nella gestione, con particolare riferimento alla determinazione della dotazione organica, con le modalità di cui al successivo Art. 31;
 - g) nomina e revoca i rappresentanti dell'Azienda negli enti cui essa partecipa;
 - h) approva gli atti fondamentali di cui ai commi 6 e 8 - art. 114 del D. Lgs. 267/2000, e in particolare lo schema tipo dell'Accordo di programma tra l'Azienda e gli Enti conferenti e dei contratti di

servizio, il Bilancio di Previsione annuale e Triennale, il Rendiconto della Gestione e il Bilancio d'esercizio e le relative variazioni.

- i) indica il Direttore Generale, la cui nomina compete al C.d.A.;
 - j) modifica lo Statuto dell'Azienda;
 - k) accoglie il conferimento di servizi o capitali;
 - l) scioglie l'Azienda;
 - m) modifica la Convenzione;
 - n) approva il Bilancio Sociale;
 - o) disciplina le tariffe poste a carico dell'utenza;
 - p) stipula convenzioni, accordi di programma o atti di intesa con le Istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e/o altri Enti Pubblici;
 - q) fissa la sede dell'Azienda e ubicazione dei presidi da essa dipendenti;
 - r) assume i mutui, se non previsti in atti fondamentali già approvati dall'Assemblea;
 - s) approva e modifica i regolamenti di qualsiasi oggetto e natura, fatto salvo quelli che il presente regolamento conferisce alla competenza del C.d.a., ivi compreso il regolamento sul funzionamento del Consiglio d'amministrazione ;
 - t) acquista e aliena a qualsiasi titolo di beni immobiliari e le relative permutate;
2. Gli atti di cui al presente articolo non possono essere adottati in via d'urgenza da altri Organi dell'Azienda, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea Consortile nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 19- Adunanze

1. L'Assemblea Consortile si riunisce almeno due volte all'anno, in due sessioni ordinarie, rispettivamente per approvare il Bilancio Preventivo annuale e pluriennale, ed il Rendiconto della Gestione dell'Azienda.
2. L'Assemblea Consortile può, inoltre, riunirsi in ogni momento, in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Consiglio di amministrazione o quando ne sia fatta domanda da uno o più componenti che rappresentino almeno un quinto dei Comuni Consorziati. Nella domanda di convocazione devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare.
3. Le deliberazioni sono adottate in forma palese, fuorché le deliberazioni riguardanti persone, che vengono adottate a scrutinio segreto. Si procede a scrutinio segreto anche per le delibere di nomina ~~del Vicepresidente dell'Assemblea~~, del presidente e dei membri del Consiglio di amministrazione , nonché del Revisore del Conti.
4. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, fatti salvi i casi analoghi a quelli previsti dalla legge per i Consigli Comunali in materia di sedute segrete.

5. Alle sedute dell'Assemblea Consortile partecipano il Consiglio di amministrazione o suo delegato, il Direttore e l'addetto alla verbalizzazione.

Art. 20- Convocazione

1. L'Assemblea Consortile è convocata dal suo Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, mediante posta elettronica certificata o attraverso altre idonee forme approvate dall'Assemblea presso il domicilio dei rappresentanti, di cui all'art. 17, comma 7, con un preavviso di almeno cinque giorni antecedenti a quello fissato per l'adunanza.
2. Nei casi d'urgenza il termine suddetto è ridotto a non meno di quarantotto ore e la convocazione può essere fatta mediante posta elettronica certificata o attraverso altre idonee forme approvate dall'Assemblea.
3. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione se la seduta sia in una o più convocazioni, nonché il tipo di sessione.
4. In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea Consortile si reputa regolarmente costituita quando siano intervenuti tutti i rappresentanti degli Enti soci.

Art. 21- Validità delle sedute

1. L'Assemblea Consortile, in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno il 50% dei Comuni consorziati.
2. Qualora in prima convocazione non venga raggiunto il quorum richiesto, l'Assemblea Consortile può deliberare in seconda convocazione sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima.
3. L'Assemblea in seconda convocazione risulta validamente costituita purché gli Enti presenti rappresentino almeno il 35% delle quote.
4. Concorrono a determinare la validità delle adunanze i componenti che sono tenuti ad astenersi, anche se escono dalla sala. Non concorrono invece a determinare la validità delle adunanze i componenti che escono dalla sala prima della votazione.
5. Il quorum relativo alla validità dell'adunanza è verificato all'atto della votazione su ogni singolo argomento.

Art. 22- Validità delle deliberazioni

1. Ciascun componente dispone di un voto.
2. È valida la deliberazione approvata a maggioranza dei voti presenti fatti salvi i casi previsti dall'Art. 23, per i quali è richiesta la maggioranza assoluta.
3. Si detraggono, per determinare le maggioranze di cui al comma precedente, i voti dei rappresentanti che siano tenuti ad astenersi.

Art. 23- Maggioranza assoluta

1. È necessaria la maggioranza assoluta dei voti assegnati a tutti gli Enti rappresentati nell'Assemblea Consortile per la validità delle seguenti deliberazioni:
 - a. nomina del Presidente;
 - b. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione, compresi tra tre e cinque;
 - c. nomina del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di amministrazione;
 - d. revoca e scioglimento del Consiglio di amministrazione o di un suo membro;
 - e. accoglimento di conferimenti di servizi;
 - f. modifiche statutarie;
 - h. scioglimento;
 - i. determinazione degli indirizzi cui il Consiglio di amministrazione deve attenersi nella gestione;
 - j. approvazione del Piano Programma, del Bilancio Preventivo annuale e pluriennale e del Rendiconto della Gestione;
 - k. assunzione di mutui, se non previsti in atti fondamentali dell'Assemblea;
 - l. modifica della quote di partecipazione, ad esclusione di quelli conseguenti alle operazioni di revisione annuale delle stesse, effettuate ai sensi dell'Art.10;
 - m. regolamento dell'Assemblea;
2. Per le nomine di cui alle lettere a) e b) del 1° comma, se dopo due votazioni nessuno o parte dei candidati ha riportato la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio fra coloro che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di suffragi e vengono nominati i candidati che con tale procedura ottengono il maggiore numero di voti. Al ballottaggio è ammesso un numero di candidati possibilmente doppi dei membri da eleggere.
3. È richiesta la maggioranza qualificata di almeno i 2/3 per l'accoglimento di conferimenti di capitali.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono immediatamente eseguibili. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 24- Il Presidente dell'Assemblea Consortile

1. Il Presidente viene eletto, a maggioranza, dall'Assemblea Consortile fra i suoi componenti, al fine dello svolgimento dei compiti necessari al funzionamento dell'Assemblea (convocazione, presidenza delle sedute, sottoscrizione dei verbali e delle deliberazioni assembleari, adozione di ogni altro atto necessario).
2. Il Presidente rimane in carica fino allo scadere del proprio mandato amministrativo.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, lo stesso viene sostituito dal membro dell'Assemblea Consortile che rappresenta il Comune con la popolazione più numerosa.

Art. 25- Regolamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea Consortile può dotarsi di un regolamento che disciplini la propria attività funzionale ed organizzativa.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato con la maggioranza assoluta prevista dall'Art. 23.

Art. 26- Commissioni tecniche

1. Il modello gestionale adottato dell'Azienda, che risponde al principio della condivisione mirata delle risorse, prefigura un'attenzione ai bisogni e una puntualità nelle risposte a beneficio delle singole amministrazioni.
2. Per questo l'Azienda può avvalersi della consultazione di Commissioni Tecniche composte anche dagli operatori sociali degli Enti Consorziati.
3. Tali Commissioni, suddivise per aree tematiche, svolgono le funzioni di:
 - fornire agli organi politici e tecnici dell'Azienda periodiche indicazioni sulle quantità e sulla rilevanza dei bisogni del territorio;
 - verificare l'efficacia e la rispondenza a livello locale dei servizi erogati dall'Azienda;
 - contribuire all'elaborazione di proposte, progetti, approfondimenti nelle aree identificate
4. L'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle Commissioni sono oggetto di successivi atti approvati dall'Assemblea.

Art. 27- Strumenti di indirizzo per le politiche sociali

1. Al fine di orientare l'attività del Consiglio di Amministrazione e della direzione tecnica aziendale, l'Assemblea definisce periodicamente le linee di indirizzo delle politiche sociali a cui l'Azienda deve attenersi nell'espletamento delle proprie attività gestionali.
2. La successiva programmazione tecnica e gli atti conseguenti di competenza del Consiglio di Amministrazione debbono quindi manifestare coerenza con gli obiettivi strategici esplicitati nelle suddette linee di indirizzo.

Art. 28- Il Consiglio di amministrazione

1. L'Azienda è amministrata da un Consiglio di amministrazione nominato dall'Assemblea Consortile.
2. Il Consiglio d'amministrazione é composto da tre o cinque membri compreso il Presidente, scelti tra (i) soggetti che hanno una specifica e qualificata competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti e per funzioni svolte presso aziende, enti pubblici o privati; oppure tra (ii) consiglieri comunali, assessori o Sindaci dei Comuni Consorziati. I criteri di scelta e la relativa procedura, da attivare nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, sono maggiormente dettagliati

da specifico atto dell'Assemblea. Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è pure determinato dall'Assemblea.

3. Il riparto dei membri di cui al comma 2 deve essere effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un membro su tre o due membri su cinque. Il Consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni, ed è rinnovabile.
4. La nomina del Presidente è fatta dall'Assemblea con votazione separata, prima di quella degli altri membri, che avviene in un'unica votazione. Entrambe le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto.
5. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno un Vice Presidente. Egli collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di assenza o impedimento temporanei.
6. Si applica la disciplina in materia di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi di amministrazione di cui alla normativa vigente.

Art. 29- Decadenza e revoca del Consiglio di amministrazione

1. Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, del Presidente o della metà più uno dei componenti il Consiglio, contemporaneamente, determinano la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione.
2. Entro 10 giorni dalla data in cui si sono verificati i casi di cui al comma precedente, il Presidente dell'Assemblea Consortile convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione .
3. In caso di cessazione a qualsiasi titolo, nel suddetto periodo le funzioni del Presidente del Consiglio di amministrazione sono assunte dal Presidente dell'Assemblea.
4. La revoca del Consiglio di amministrazione, o di uno dei suoi membri, può essere disposta con motivata delibera dell'Assemblea Consortile, anche per fatti relativi al venir meno del rapporto fiduciario sottostante l'atto di nomina. Per la votazione è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.
5. I Componenti il Consiglio di amministrazione che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono di diritto dalla carica rivestita.
6. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea Consortile, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di amministrazione che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di amministrazione o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea Consortile.
7. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea Consortile, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dall'Assemblea Consortile la relativa surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

8. I Consiglieri rendono note in forma scritta le loro dimissioni, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di amministrazione.
9. L'eventuale surrogazione dei consiglieri avviene con le stesse modalità previste per la nomina, ai sensi del precedente art. 23.
10. I componenti il Consiglio di amministrazione che surrogano i Consiglieri anzitempo cessati dalla carica per qualsiasi causa esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 30- Divieto di partecipazione alle sedute

1. I componenti il Consiglio di amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Art. 31- Competenze del Consiglio di amministrazione

1. L'attività del Consiglio di amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio di Amministrazione non può validamente deliberare se non intervengono o prendano parte alla votazione almeno la maggioranza dei consiglieri, ivi compreso il Presidente o chi lo sostituisce.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti
4. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.
5. Il Consiglio d'amministrazione :
 - a. predispone le proposte di deliberazione dell'Assemblea;
 - b. sottopone all'Assemblea i Piani e Programmi annuali;
 - c. delibera sull'acquisizione di beni mobili che non rientrino nelle competenze di altri organi;
 - d. delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali;
6. Competono inoltre al Consiglio di Amministrazione :
 - a. la nomina del Vicepresidente
 - b. la nomina del Direttore su indicazione dell'Assemblea Consortile;
 - c. l'approvazione dei regolamenti e delle disposizioni per la disciplina ed il funzionamento dei presidi e dei servizi e l'approvazione del regolamento di organizzazione;
 - d. il conferimento, su proposta del Direttore, di incarichi di direzione di aree funzionali e di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;
 - e. la deliberazione di stare o resistere in giudizio davanti alla Autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale;
 - f. la predisposizione degli atti preparatori, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea Consortile, che non rientrino nella competenza del Direttore; in particolare, la predisposizione del

Bilancio di Previsione annuale e Triennale, del Rendiconto della Gestione, del Bilancio d'esercizio e delle relative variazioni;

- g. ogni decisione, su qualunque materia od argomento, di cui il Presidente creda opportuno investirlo;
- h. la definizione del piano tecnico-gestionale, compresa la dotazione organica dei servizi, dei bilanci preventivi e dei relativi piani finanziari;
- i. la definizione delle linee guida inerenti la disciplina dei contratti per l'acquisto di beni e servizi;
- j. la predisposizione degli atti necessari all'espletamento di gare e/o altre procedure ad evidenza pubblica;
- k. la definizione del livello di delega delle funzioni al Direttore;
- l. l'adozione di tutti gli atti ad esso demandati dal presente Statuto ed, in generale, tutti i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'Azienda, che non siano riservati per Statuto all'Assemblea Consortile, al Presidente e al Direttore

7. Il Consiglio di amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea Consortile.

8. Il Consiglio di amministrazione può delegare al Presidente o a ciascun Consigliere talune delle proprie attribuzioni, limitatamente a quelle delegabili a norma di legge, nel rispetto della disciplina in materia di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi di amministrazione di cui alla normativa vigente; può altresì delegare l'esercizio delle proprie attribuzioni, pure delegabili a norma di legge, al Direttore, autorizzando il Presidente a rilasciare idonea procura. Al Consiglio stesso compete la revoca delle attribuzioni delegate.

Art. 32 – Convocazione del Consiglio di amministrazione

1. Di norma il Consiglio d'amministrazione si riunisce nella sede dell'Azienda o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, e comunque secondo le forme indicate nel regolamento di funzionamento del Consiglio d'amministrazione predisposto dal Presidente dello stesso Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea.

Art. 33- Il Presidente del Consiglio di amministrazione

1. Spetta al Presidente:

- a. la rappresentanza legale della società;
- b. promuovere l'attività dell'Azienda;
- c. convocare il Consiglio di Amministrazione e presiederne le sedute;
- d. curare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti da parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con l'amministrazione dell'ente;
- e. vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione ;

- f. vigilare sull'andamento gestionale dell'Azienda e sull'operato del Direttore verificandone il raggiungimento degli obiettivi;
- g. firmare i verbali di deliberazione del Consiglio di amministrazione;
- h. esercitare ogni altra funzione demandatagli dal Consiglio di Amministrazione

3. Nei casi di vacanza della figura di Direttore le relative funzioni sono svolte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

4. La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la carica del Presidente dell'Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona, nonché con quella di Presidente dell'Assemblea Consortile.

Art. 34- Indennità, rimborsi spese e permessi

1. Al Presidente ed agli altri membri del Consiglio di amministrazione può essere corrisposta un'indennità di carica, entro i limiti previsti dalle disposizioni di legge nel tempo in vigore.
2. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I provvedimenti relativi all'attribuzione ed alla misura delle suddette indennità e rimborsi spese sono adottati dall'Assemblea Consortile.

Art. 35- Sostituzione

1. Il Consiglio di amministrazione è sostituito dall'Assemblea Consortile nei casi in cui non sia in grado di deliberare per effetto di una qualunque delle cause indicate nei precedenti articoli del presente Statuto o per altro legittimo motivo.

Art. 36- Il Direttore

1. L'incarico di Direttore è conferito a tempo determinato mediante contratto di diritto pubblico o di diritto privato, ai sensi delle disposizioni nel tempo in vigore. L'incarico può essere conferito anche ad un dipendente degli enti aderenti. La durata del rapporto non può eccedere quella del mandato del Presidente del Consiglio di amministrazione in carica al momento del conferimento e può essere rinnovato.
2. L'incarico di Direttore è conferito sulla scorta di idoneo curriculum comprovante competenze e esperienze gestionali e tecniche relative alle materie di responsabilità attribuite alla posizione.
3. La scelta del Direttore e la revoca dello stesso è operata dal Consiglio di Amministrazione su indicazione dell'Assemblea Consortile.

Art. 37- Attribuzioni del Direttore

1. Il Direttore sovrintende all'organizzazione e gestione dell'Azienda.

2. Compete al Direttore, quale organo di gestione dell'Azienda, l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi definiti ed assegnati dagli organi di governo dell'Ente nell'ambito dell'incarico ricevuto.
3. I compiti, le competenze e le responsabilità del Direttore, di cui al precedente comma, sono descritti e specificati nell'apposito provvedimento di nomina.
4. In particolare, il Direttore:
 - a. Formula proposte di deliberazione da sottoporre all'esame e all'approvazione dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - b. Esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - c. Sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema di bilancio di previsione pluriennale e annuale, il Rendiconto di Gestione e il Bilancio d'esercizio;
 - d. coadiuva il Presidente del Consiglio di Amministrazione nella predisposizione degli atti di cui all'Art.31;
 - e. controlla e verifica il livello di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi;
 - f. recluta, coordina e gestisce le risorse umane dell'Azienda sulla base di quanto previsto dal regolamento di organizzazione e della dotazione organica approvata dal Consiglio di Amministrazione, al fine del perseguimento degli obiettivi strategici dati dall'Assemblea e di quelli gestionali individuati dal C.d.A.;
 - g. partecipa con funzioni consultive alle sedute del Consiglio di Amministrazione ;
 - h. esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifiche deleghe approvate dal Consiglio di Amministrazione ;
 - i. conclude contratti, dispone spese, emette mandati, assegna, bonifica, contrae mutui previsti in atti fondamentali dall'Assemblea;
 - j. sorveglia il buon andamento degli Uffici, dei servizi di esattoria e di cassa ed in genere di tutta l'amministrazione dell'Azienda;
 - k. sorveglia sulla regolare tenuta della contabilità aziendale.
5. Il Direttore risponde del proprio operato direttamente al Consiglio d'amministrazione .

Art. 38- Il Regolamento di organizzazione aziendale

1. L'organizzazione dell'Azienda, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro, ai modi di erogazione dei servizi e dei prodotti, alla relazione tra gli organi e gli altri soggetti dell'amministrazione, nonché al controllo, alla verifica ed alla valutazione delle performance, è disciplinata con apposito Regolamento d'organizzazione, adottato e approvato dal Consiglio di amministrazione . Tale regolamento disciplina, altresì, la procedure di selezione e di

avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità d'assunzione agli impieghi presso l'Azienda Consortile.

Art. 39- Il piano di organizzazione aziendale e il personale

1. L'Azienda può esercitare i propri compiti con personale comandato dagli Enti consorziati o da altri enti pubblici o con personale proprio, alle dirette dipendenze o con altre forme contrattuali.
2. L'Assemblea, su proposta del Consiglio d'amministrazione, approva il piano di organizzazione e le dotazioni organiche dell'Azienda, individuando i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento per il personale, in relazione alla specificità dei profili e delle categorie delle singole figure nonché delle contingenze ambientali che caratterizzano nel tempo le dinamiche del mercato del lavoro e nel rispetto della normativa vigente e applicabile ai consorzi pubblici.

Art. 40- Contabilità e bilancio

1. L'Azienda applica le regole e le norme contabili dettate dal codice civile e dalla specifica normativa in materia di Aziende Speciali, e in particolare del D.P.R. n.902/1986, titolo III e del T.U.E.L. n. 267/2000 e successive modificazioni.
2. I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:
 - a. il Piano Programma;
 - b. il Bilancio preventivo triennale ed annuale;
 - c. il Rendiconto della Gestione;
 - d. il bilancio di esercizio.
3. Tali documenti e gli allegati previsti dalla legge sono approvati dall'Assemblea, come previsto all'art.18, comma 1 lettera h) del presente statuto e vengono trasmessi ad ogni singolo ente aderente in quanto atti fondamentali.
4. Il Regolamento di contabilità disciplina le procedure e l'attività di programmazione, gestione e rendicontazione dell'Azienda.

Art. 41- Mezzi finanziari

1. Le entrate dell'Azienda sono costituite da:
 - a. conferimenti di capitale da parte degli enti consorziati;
 - b. i contributi degli Enti Consorziati;
 - c. contributi dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti Pubblici o da enti o soggetti privati;
 - d. contributi a specifica destinazione;

- e. proventi derivanti da tariffe determinate per servizi o prestazioni all'utenza o ad altri soggetti acquirenti nei limiti definiti dagli Enti conferenti nell'Accordo di programma o nei contratti di servizio;
- f. prestiti o accensioni di mutui.

Art. 42- Patrimonio

1. Il patrimonio aziendale è costituito dai beni mobili ed immobili acquistati o realizzati in proprio dall'Azienda, nonché dai beni mobili ed immobili oggetto di donazione.
2. È d'obbligo la tenuta dell'inventario della consistenza dei beni mobili ed immobili dell'Azienda. Tale inventario, aggiornato annualmente, è allegato al Bilancio d'esercizio.

Art. 43- Disciplina generale dei contratti

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni, alle vendite, agli acquisti, alle permuta, alle locazioni ed ai servizi in genere l'Azienda provvede mediante contratti da stipularsi nelle forme e con i procedimenti stabiliti dalla legge.

Art. 44- Revisore dei Conti

1. È nominato dall'Assemblea ai sensi di legge il Revisore dei Conti, quale organo di revisione economico-finanziaria dell'Azienda; detto Revisore deve essere iscritto presso il Registro Istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Al Revisore spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con la stessa delibera di nomina.
3. Esso dura in carica tre anni, e non è revocabile, salvo inadempienza o sopravvenuta incompatibilità.
4. Il Revisore è rieleggibile per una sola volta e decade dall'ufficio in caso di dimissioni, revoca o sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità prevista dalla legge.